



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 58/34 DEL 27.12.2017

Oggetto: Servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui al Titolo I del D.lgs. n. 46 del 2008. Proroga dei contratti di servizio ferroviario e metrotranviario tra la Regione Autonoma della Sardegna e ARST S.p.A. Atto di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998.

L'Assessore dei Trasporti ricorda che la Regione Sardegna amministra, ai sensi del D.Lgs. n. 422 del 19.11.1997 e del D.Lgs. n. 46 del 21.2.2008, il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario e metrotranviario; tali servizi di trasporto sono garantiti dall'Azienda Unica regionale dei trasporti pubblici, ARST S.p.A., in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 9/16 del 2.3.2010.

L'Assessore fa presente che i servizi di trasporto pubblico in modalità ferroviaria e metrotranviaria, nonché la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria dedicata agli stessi, vengono svolti da ARST S.p.A. in forza delle deliberazioni della Giunta regionale n. 53/21 e 53/22 del 29.12.2014, n. 69/28 del 23.12.2016 e dei successivi e conseguenti contratti fra la Regione Sardegna e la stessa Azienda Unica regionale dei trasporti pubblici.

L'Assessore dei Trasporti evidenzia poi che i suddetti contratti di concessione dei servizi di gestione delle rete ferroviaria regionale e del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997) nella Regione, nonché quello afferente la gestione della rete e dei servizi su metrotranvia nelle aree di Cagliari e Sassari stipulati con ARST S.p.A., sono prossimi alla scadenza (31.12.2017).

L'Assessore precisa inoltre che la Giunta regionale ha avviato, con le deliberazioni n. 53/21 e 53/22 del 29.12.2014, un processo virtuoso volto a razionalizzare l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto ferroviario e metrotranviario stabilendo, con le stesse deliberazioni che, a regime, si debbano stipulare distinti contratti per la gestione dei servizi e per la gestione e manutenzione dell'infrastruttura, attribuendo correttamente i costi ai vari processi di produzione aziendale.

A seguito degli approfondimenti informativi sviluppati nel tempo anche con ARST e in considerazione della natura dei dati da assumere a base delle valutazioni in questione, continua l'Assessore, si è manifestata la necessità di un'accurata analisi dei bilanci, dei costi e dei ricavi relativi sia all'esercizio ferroviario/metrotranviario che alla gestione dell'infrastruttura, con riferimento ai vari aspetti tecnico-ingegneristici della produzione del servizio, oltre che a quelli connessi agli aspetti economico-finanziari legati alla gestione dello stesso. Data la complessità delle predette



attività, è stato affidato il “Servizio di consulenza specialistica tecnico-economico-finanziaria, funzionale alla definizione di distinti contratti per la gestione dell’infrastruttura ferro-metrotranviaria di proprietà della Regione Sardegna e per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario e metrotranviario”, a seguito di una procedura di gara aperta, al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa HSPI + PARAGON ADVISORY + LEXIUS SINACTA di Bologna (in seguito RTI), con cui è stato sottoscritto un contratto in data 28.6.2017 che, presumibilmente, si concluderà entro il 28.6.2018.

A tale proposito l’Assessore comunica che lo studio in parola non è stato ancora concluso e che per giunta le sue prime risultanze non sono state condivise da ARST S.p.A. che, con nota del 18.12.2017, ha rappresentato una situazione contabile e operativa differente rispetto a quella rilevata in prima battuta dal RTI. Tale formale dichiarazione dell’Amministratore Unico della società, riscontrata solo in data odierna dal RTI, determina la necessità di un ulteriore approfondimento sulla base dei nuovi dati che saranno forniti da ARST S.p.A. e di un confronto definitivo in merito alle valutazioni effettuate, al fine di supportare la Regione Sardegna nella definizione degli elementi di costo e ricavo attribuibili ai servizi oggetto dei prossimi affidamenti. La conseguente necessità di integrare e/o eventualmente correggere l’elaborazione dei dati da parte del RTI con la collaborazione fattiva di ARST S.p.A. richiede un tempo congruo che comporta lo slittamento dell’eventuale adozione degli atti finalizzati al conseguimento degli obiettivi sopra illustrati.

Solo dopo la definizione dello studio condotto dal RTI, evidenzia l’Assessore, ivi compresa l’elaborazione dei piani economico-finanziari e degli schemi di contratto, si potrà infatti procedere alla complessiva riorganizzazione del sistema che, soltanto dinnanzi a una chiara evidenza dei costi e dei ricavi del gestore, consenta l’eventuale stipula di due distinti contratti per la gestione della infrastruttura e per la produzione del servizio.

Pertanto, considerata l’imminente scadenza dei contratti in parola, l’Assessore rappresenta l’esigenza di individuare il più opportuno iter giuridico-amministrativo per l’affidamento dei servizi di trasporto e di gestione dell’infrastruttura che, tuttavia, sarà effettuato per un periodo temporalmente limitato in attesa che si definiscano gli scenari che di seguito si illustrano.

Le valutazioni a monte dei nuovi affidamenti, spiega l’Assessore, non possono infatti prescindere dalla circostanza che sono in corso di elaborazione due disegni di legge che, tra l’altro, dovranno contemporaneamente adeguare la normativa regionale a quanto previsto dal D.L. n. 138/2011 e dal più recente D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito con legge 21.6.2017 n. 96, in ordine alla definizione dei



bacini di mobilità e relativi enti di governo che subentreranno alla Regione nella titolarità di affidamenti e gestioni di vari servizi, e contestualmente modificare la legge regionale n. 21/2005 sul trasporto pubblico locale.

L'attività legislativa finalizzata alla riforma del trasporto pubblico locale sopra descritta, pur essendo stata avviata con la fase dell'ascolto pubblico dei portatori d'interesse istituzionale (Città metropolitana, Enti di area vasta e Comuni), spiega l'Assessore, non è stata ancora definita e, di conseguenza, non sono state avviate le attività propedeutiche per qualunque forma di affidamento del servizio di trasporto.

La Regione, nel frattempo, considera l'Assessore, deve necessariamente assumere provvedimenti emergenziali al fine di evitare l'interruzione del servizio in argomento o il pericolo imminente di interruzione, stante l'importanza del sistema di trasporto ferroviario e metrotranviario per la Sardegna e l'approssimarsi della scadenza dei relativi contratti di servizio e di gestione e manutenzione dell'infrastruttura.

L'Assessore dei Trasporti sostiene che la proroga dei contratti di servizi di trasporto e della gestione dell'infrastruttura in questione ad ARST si configura come soluzione naturale, trattandosi di una prosecuzione della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura senza soluzione di continuità nelle more dell'entrata a regime di un nuovo assetto regolatorio e della definizione dello studio commissionato al RTI.

Quanto all'ipotesi di una proroga dell'attuale affidamento, l'Assessore rammenta che l'articolo 5, par. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, applicabile in virtù dei richiami contenuti all'art. 61 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 e all'art. 4-bis del D.L. n. 78/2009, prevede che "L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. [...] I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni".

L'Assessore ritiene che nel caso di specie sussistano le condizioni di emergenza o di pericolo imminente di interruzione di servizio che giustificano l'applicazione della richiamata disposizione normativa. L'attuale affidamento, infatti, scade il 31 dicembre 2017 e il periodo che residua prima di tale scadenza rappresenta un lasso di tempo insufficiente per l'Ente affidante per porre in atto tutte



le iniziative previste dal Reg. (CE) n. 1370/2007 (in particolare ai sensi dell'articolo 7, par. 2 e 3) propedeutiche alla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale senza soluzione di continuità.

Pertanto, continua l'Assessore, l'unica tipologia di affidamento possibile, per i contratti di servizio di trasporto oggetto della presente deliberazione, allo stato, potrebbe essere soltanto una proroga consensuale dei contratti di servizio pubblico in questione per un periodo non eccedente il termine del 3.12.2019.

In conclusione, l'Assessore ritiene che al momento si debba inevitabilmente procedere ad una proroga tecnica dei contratti in essere per un periodo non superiore a due anni, come previsto dall'articolo 5, par. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, applicabile in virtù dei richiami contenuti all'art. 61 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 e all'art. 4-bis del D.L. n. 78/2009.

In particolare, aggiunge l'Assessore, l'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento – al quale fa riferimento il sopra citato articolo 61 –, disciplina il periodo transitorio e stabilisce che l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma al dettato di cui all'art. 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019 e durante il periodo transitorio gli stati membri adottano le necessarie misure per conformarsi gradualmente alle modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 5 del Regolamento.

Resta inteso, precisa l'Assessore, che tale proroga possa interrompersi anticipatamente qualora maturino, in esito alle innovazioni normative di cui in premessa unitamente alla definizione in contraddittorio dello studio del RTI, le condizioni e i presupposti per procedere all'adozione di affidamenti non emergenziali e per dare eventualmente seguito a quanto già deliberato dalla Giunta regionale con le citate deliberazioni n. 53/21 e 53/22 del 29.12.2014 e n. 69/28 del 23.12.2016.

Tanto rappresentato, l'Assessore, ritiene necessario proporre alla Giunta regionale di:

- dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti di procedere, in ossequio a quanto espresso in premessa, all'adozione di tutti gli atti necessari per la proroga tecnica dei contratti attualmente vigenti a favore di ARST S.p.A. a decorrere dal 1.1.2018 e fino al 3.12.2019, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario e metrotranviario nonché della gestione e manutenzione dell'infrastruttura.
- di dare mandato all'Assessorato dei Trasporti di impartire disposizioni alla società ARST affinché:



a) adotti una contabilità industriale con decorrenza immediata che consenta una chiara allocazione dei costi sulle diverse linee di produzione dei servizi, siano essi di gestione dell'infrastruttura che di gestione dei servizi di trasporto (ferroviario TPL, differenziando i diversi compartimenti di Sassari, Cagliari e Macomer, metrotranviario Cagliari, metrotranviario Sassari);

b) collabori fattivamente con l'RTI alla ridefinizione, ove necessario, dell'elaborazione dei dati, provvedendo alla loro trasmissione formale con relativa vidimazione al fine di assicurare la definizione del processo in tempi utili a consentire all'Amministrazione di porre in essere le attività di cui sopra.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dei Trasporti, esercitando le proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13.11.1998, n. 31

DELIBERA

- di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti di procedere, in applicazione delle disposizioni applicate in premessa, alla proroga formale dei contratti di servizio attualmente vigenti, stipulati con l'azienda Arst S.p.A., a far data dall'1.1.2018 sino al 3.12.2019, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario e nella gestione e manutenzione dell'infrastruttura e nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale su metrotranvia nelle aree di Cagliari e Sassari;
- di prevedere la possibilità di interruzione anticipata della proroga di cui al punto precedente, da comunicarsi con un preavviso di almeno 180 giorni, qualora maturassero, in esito alle innovazioni normative di cui in premessa unitamente alla definizione dello studio del RTI citato nell'espositiva, le condizioni e i presupposti per procedere all'adozione di affidamenti non emergenziali e per dare eventualmente seguito a quanto già deliberato dalla Giunta regionale con le citate deliberazioni n. 53/21 e 53/22 del 29.12.2014 e n. 69/28 del 23.12.2016;
- di dare mandato all'Assessorato dei Trasporti di impartire disposizioni alla società ARST affinché:

a) adotti una contabilità industriale con decorrenza immediata che consenta la corretta e trasparente allocazione dei costi sulle diverse linee di produzione dei servizi, siano essi di gestione dell'infrastruttura che di gestione dei servizi di trasporto (ferroviario TPL, differenziando i diversi compartimenti di Sassari, Cagliari e Macomer, metrotranviario Cagliari, metrotranviario Sassari);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 58/34
DEL 27.12.2017

b) collabori fattivamente con l'RTI alla ridefinizione, ove necessario, dell'elaborazione dei dati, provvedendo alla loro trasmissione formale con relativa vidimazione entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru